

# COMUNE DI GROTTAGLIE



Provincia di Taranto

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE  
DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA,  
CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI  
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE***

**LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 ..... del..28 Aprile.2021.....

**PARTE PRIMA**

- Art. 1 Istituzione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
- Art. 2 Funzionario Responsabile
- Art. 3 Concessioni e autorizzazioni
- Art. 4 Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni
- Art. 5 Avvio del procedimento amministrativo
- Art. 6 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 7 Istruttoria
- Art. 8 Conclusione del procedimento
- Art. 9 Rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 10 Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Art. 11 Principali obblighi del concessionario
- Art. 12 Revoca e modifica - Rinuncia
- Art. 13 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
- Art. 14 Altre cause di decadenza
- Art. 15 Rimozione occupazioni ed esposizione abusive
- Art. 16 Subentro
- Art. 17 Rinnovo
- Art. 18 Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

#### **PARTE SECONDA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE**

- Art. 19 Oggetto del canone
- Art. 20 Ambito di applicazione del canone
- Art. 21 Soggetto passivo
- Art. 22 Soggetto attivo
- Classificazione delle strade per occupazioni di suolo pubblico, esposizioni pubblicitarie, pubbliche
- Art. 23 affissioni
- Art. 24 Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 25 Riduzioni ed esenzioni sul canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari
- Art. 26 Riduzioni ed esenzioni del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche
- Art. 27 Riduzioni ed esenzioni sul canone delle pubbliche affissioni
- Art. 28 Maggiorazioni sulle pubbliche affissioni
- Art. 29 Modalità di svolgimento del servizio affissioni
- Art. 30 Pagamento
- Art. 31 Rimborsi
- Art. 32 Regime sanzionatorio e riscossione coattiva
- Art. 33 Contenzioso
- Art. 34 Norme transitorie
- Art. 35 Entrata in vigore

### **ARTICOLO 1**

## **Istituzione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di **GROTTAGLIE (TA)**, ai sensi dell'art. 1, commi 816 - 847, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

### **ARTICOLO 2**

#### **Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **ARTICOLO 3**

#### **Concessioni e autorizzazioni**

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché delle aree destinate a mercati anche attrezzate e le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs.285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune (o nulla osta se fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti).
3. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
  - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;

- b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
  - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione daparte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
4. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenential demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
5. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anchequando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
6. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni allecose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica intervenuta a seguito della situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
7. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presad'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente ai Regolamenti Comunali vigenti e/o alle leggi nazionali in materia.

#### **ARTICOLO 4 Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni**

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente, anche sullabase dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Le istanze, corredate di bollo salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, sonopresentate al protocollo dell'Ente. L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione può organizzare, con facoltà di delega al gestore del canone, un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta di presentare le domande e i documenti, e di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, anche via web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, e l'approvazione del provvedimento finale del procedimento. Le istanze di occupazione di suolo pubblico per le attività economiche devono essere presentate tramite la modalità di " Impresa in un giorno " .

3. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

4. I procedimenti si svolgono nelle modalità previste dalle leggi o dai regolamenti, anche in modalità telematica o con strumenti analoghi; è assicurato un sistema di archiviazione delle istanze e dei procedimenti, eventualmente anche in modalità informatica.

5. Nelle more dell'approvazione del Piano Generale degli Impianti, la collocazione, temporanea o permanente, di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, ivi compreso quelli destinati alle pubbliche affissioni, deve essere altresì effettuata nel rispetto delle disposizioni del Regolamento per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni approvato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.

118 del 22 dicembre 2008.

La stesura del Piano Generale degli impianti si uniforma ai seguenti criteri:

- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione e armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- b) il Piano dovrà tenere conto del contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) il Piano dovrà considerare le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
- d) la stesura del Piano dovrà, altresì, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada ed al Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso, nonché ai regolamenti comunali;
- e) la superficie minima complessiva degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni è di 25 metri quadrati per ogni 1.000 abitanti. Tale superficie è ripartita come segue:
  - A.: 10% impianti di affissioni di carattere sociale, non a rilevanza economica;
  - B. 90% impianti di affissioni per l'esercizio di attività economiche, di cui:
    - B1. 60% impianti di proprietà comunale per pubbliche affissioni di attività economiche;
    - B2. 40% impianti di proprietà privata per affissioni dirette;
- f) nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti di cui al precedente comma, la Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti adibiti alla affissione diretta dei manifesti. La concessione di cui alla lettera f) è regolata da apposita convenzione nella quale dovranno essere previsti il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, il formato degli stessi, la durata della concessione, fermo restando la concessione del canone dovuto.

## ARTICOLO 5 Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici prende avvio con la presentazione della domanda al protocollo dell'Ente a mezzo di posta elettronica certificata o mediante consegna diretta. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

2. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge e fatti salvi i casi di esenzione, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente, persona fisica o impresa individuale, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.. Nel caso di richiedente diverso da quello sopra indicato, la denominazione o ragione sociale, la sede legale ed amministrativa, il codice fiscale, la partita iva, telefono, mail, pec, nonché le generalità del legale rappresentante;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti osoprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta, eventualmente corredata della indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
- c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico esplicitando l'oggetto della occupazione, i motivi posti a fondamento della stessa, il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con i quali si intende occupare l'area, le modalità di utilizzo della stessa;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consistesse nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgere una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
- g) la durata e la frequenza o fascia oraria della occupazione;
- h) l'impegno a farsi carico delle spese del sopralluogo, se necessario;
- i) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.



In particolare, in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata: - Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;

- Documentazione fotografica;
- Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.

4. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dalla quale si evinca che:

- tutto ciò che è stato collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495; - l'occupazione sarà realizzata e mantenuta nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
- il rispetto delle disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica.

5. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata al protocollo dell'Ente. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partitaiva, telefono, mail, pec, ecc.. Nel caso di richiedente diverso da quello sopra indicato, la denominazione o ragione sociale, la sede legale ed amministrativa, il codice fiscale, la partita iva, telefono, mail, pec, nonché le generalità del legale rappresentante;
- b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria, eventualmente corredata della indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale; sulla cartografia comunale.
- c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
- d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
- e. la ragione per la quale è richiesta;
- f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
- h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;

In relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
  - progetto, redatto da tecnico abilitato, dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
  - autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
  - per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
  - per messaggio pubblicitario visibile da strade diverse da quelle comunali all'interno del centro abitato, nulla osta dell'Ente proprietario della strada;
6. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari sonodeterminati il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
7. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
8. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato nel rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
9. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e pubblica dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
10. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da unadichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
- a) locandine;
  - b) pubblicità su autoveicoli;
  - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;



d) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigentinormative non necessitano di autorizzazione amministrativa.

L'ente vieta qualsiasi forma di distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali di tipo commerciale

11. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.

12. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

### **ARTICOLO 6 Termine per la definizione del procedimento amministrativo**

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.

2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a 60 giorni.

3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

### **ARTICOLO 7 Istruttoria**

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato una richiesta di integrazione.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.

5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione, Polizia Locale e Sportello Unico per l'Edilizia, ai fini della acquisizione dei pareri relativi alla verifica del rispetto degli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, dei materiali utilizzati, dei colori degli arredi, nonché delle esigenze connesse alla circolazione stradale, alla sicurezza, igiene e sicurezza pubblica

### **ARTICOLO 8 Conclusione del procedimento**

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata la stessa avuto, riguardo anche alla acquisizione di tutti pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo predisponendo il provvedimento conclusivo di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

### **ARTICOLO 9 Rilascio della concessione o autorizzazione**

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
- b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
- c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
- d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
- e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.

2. Il deposito cauzionale è sempre obbligatorio. L'entità della cauzione, per ciò che concerne gli interventi che comportino la manomissione del manto stradale, è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessando il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La predetta verifica deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altragaranzia, prevista dalla legge.

## **ARTICOLO 10 Contenuto ed efficacia del provvedimento**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
- b) la misura della superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
- c) la misura e l'indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
- d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
- f) l'importo del canone dovuto di cui al successivo articolo 19 e seguenti del presente regolamento.

2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:

- a) l'ubicazione del mezzo;
- b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
- c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
- d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
- f) l'importo del canone dovuto di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento.

3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a sei ore. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

5. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e le stesse sono da considerare giornaliere.

## **ARTICOLO 11**

## **Principali obblighi del concessionario**

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta. La mancata osservanza dell'obbligo di rimuovere i rifiuti prodotti comporterà la sanzione amministrativa per abbandono di rifiuti. Il cumulo di due sanzioni – siano esse relative all'abbandono di rifiuti ovvero ai danni arrecati al suolo e/o alle strutture preesistenti sull'area - comporterà la revoca della autorizzazione/concessione se accertata con atto dell'autorità preposta al controllo del territorio e, se sussistono le condizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 285/1992 e trattasi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio sino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Tali disposizioni trovano applicazione anche nell'ipotesi di occupazione abusiva o difforme dal titolo.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi, avuto riguardo, altresì, alla circostanza che il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende subordinato alla salvaguardia dei diritti vantati da terzi a qualunque titolo.  
  
Lo spazio concesso non potrà essere utilizzato come deposito attrezzature, tavoli e sedie.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso e il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

8. Al termine del periodo della occupazione autorizzata il concessionario dovrà comunicare l'ultimazione della stessa ed il ripristino dello stato dei luoghi allegando documentazione fotografica che attesti quanto dichiarato. Il mancato ripristino dello stato dei luoghi comporterà il pagamento del relativo canone fino al momento della regolarizzazione.

9. I concessionari degli impianti pubblicitari dovranno trasmettere, entro il 30 novembre, la documentazione attestante la manutenzione dell'impianto affidato in concessione.

10. Alle attività che dimostrino di non disporre di spazi adeguati all'interno da destinare al posizionamento dei contenitori dei rifiuti, sarà permesso di posizionare gli stessi all'esterno dei locali previo parere espresso dalla Amministrazione Comunale che disporrà la verifica preliminare da parte della Polizia Locale. Il posizionamento esterno, a seguito della verifica suddetta, sarà consentito a condizione che vengano realizzate delle strutture in legno tinteggiate con vernici bianche o marroni per la sistemazione dei contenitori dei rifiuti. Tale collocazione dovrà prioritariamente essere individuata nello spazio concesso e, in ogni caso, in un' area che non crei disturbo. Per tali occupazioni sarà previsto l'esonero dal pagamento del canone per il suolo pubblico.

## **Articolo 12**

### **Revoca e modifica - Rinuncia.**

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.

La revoca o la modifica potranno essere disposte anche a seguito di sopraggiunta revoca e/o rivisitazione dei pareri precedentemente espressi che hanno concorso alla elaborazione del provvedimento finale di concessione o autorizzazione.

2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.

3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comportano la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.

5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

### **ARTICOLO 13 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone**

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina la decadenza dalla concessione o autorizzazione.

2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento l'ammontare degli importi scaduti, con l'avvertimento che, in difetto di pagamento, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.

3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitarie devono cessare; ove ciò non avvenga le stesse saranno considerate abusive.

4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già corrisposto.

### **ARTICOLO 14 Altre cause di decadenza**

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

a) il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia; b) l'uso improprio del suolo pubblico;

c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;

d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;



- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni per le concessioni temporanee .Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione;
- f) il provvedimento che non venga ritirato per il quale non è stato effettuato il versamento del canone dovuto entro 20 giorni dalla data del rilascio;
- g) il venir meno delle condizioni che costituivano presupposto al rilascio;
- h) In tutti i casi di decadenza, ivi inclusi quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

## **ARTICOLO 15**

### **Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive**

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta la decadenza o revoca dell'autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive, fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

## **ARTICOLO 16 Subentro**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non sono ammessi la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali sono state concesse l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone pregresso dovuto non siano stati interamente assolti.

### **ARTICOLO 17 Rinnovo**

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento e, comunque, non oltre il decimo giorno antecedente la scadenza.

3. Nella domanda dovranno essere indicati gli estremi della concessione o autorizzazione per le quali si chiede il rinnovo.

4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primorilascio della concessione o autorizzazione.

5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone.

6. Ai fini della determinazione del canone, il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

### **ARTICOLO 18 Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni**

1. Il concessionario del servizio, a seguito della ricezione, da parte dell'Ufficio comunale competente, del provvedimento finale di concessione ed autorizzazione, provvede alla consegna dello stesso, dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni preordinate al rilascio del provvedimento. L'ufficio comunale competente provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.

2. Il concessionario del servizio provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione, a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.

3. Il concessionario provvede alla registrazione e gestione come sopra indicato, anche per le occupazioni o esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del Regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune a altre amministrazioni.

## **PARTE SECONDA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE**

### **ARTICOLO 19 Oggetto del canone**

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### **Articolo 20 Ambito di applicazione del canone**

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.

3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.

5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al pagamento del canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

## ARTICOLO 21 Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, l'obbligazione in solido del soggetto che si avvale della diffusione del messaggio pubblicitario.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

## ARTICOLO 22 Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di **GROTTAGLIE (TA)**.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune di **GROTTAGLIE (TA)** ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione, fino alla scadenza del relativo contratto e/o con apposita modifica contrattuale la gestione del presente canone, alla ditta che al 31/12/2020 risulta affidataria/supporto del servizio Cosap/Tarig, ICP – Dpa - in quanto trattasi di soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446. L'affidamento comprende la gestione del pagamento del canone, i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e

obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

### **ARTICOLO 23 Classificazione delle strade per occupazioni di suolo pubblico e suddivisione del territorio comunale per le esposizioni pubblicitarie e per le pubbliche affissioni – graduazione del canone**

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico le strade del Comune sono classificate in **tre** categorie. Si considera valida, salvo eventuali successive modifiche, la classificazione adottata con le previgenti deliberazioni regolamentari.
2. Occupazioni permanenti e Temporanee: Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria, viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria, è stabilita in misura del **70%** rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria, la tariffa per la terza categoria è stabilita in misura del **50%** rispetto alla prima.
3. per l'esposizione pubblicitaria e le pubbliche affissioni aventi carattere commerciale, Il territorio comunale è costituito da un' **unica categoria (normale)** in aderenza a quanto già riportato nel previgente regolamento per la pubblicità e le pubbliche affissioni.

### **ARTICOLO 24 Criteri per la determinazione della tariffa del canone e distinzione**

1. Il canone per l'esposizione pubblicitaria e per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019. Il Comune di **GROTTAGLIE (TA)** con popolazione residente pari a **n. 31.189** abitanti rientra nella fascia compresa tra **30.000 e 100.000** abitanti. Le misure di tariffe specifiche sono definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe relative al canone di cui al comma 1 è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

Per le esposizioni pubblicitarie: Le esposizioni pubblicitarie si distinguono in permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le esposizioni di durata uguale o superiore all'anno; si applica la tariffa annuale anche alle esposizioni di durata superiore a 90 giorni.

- b) Sono temporanee le esposizioni pubblicitarie di durata fino a 90 giorni. Si applica la tariffa annuale in misura di un decimo di quella annuale per ogni mese o frazioni.

Il canone dovuto è calcolato in relazione alla superficie espositiva del mezzo pubblicitario espressa in metri quadrati (**fino a 5,5 mq. Tariffa ordinaria — da 5,5 mq. e fino a 8,5 Maggiorazione del 50% - oltre 8,5 mq Maggiorazione del 100%**) e alle modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa. A quest'ultima è applicata una **maggiorazione del 100%** della tariffa ordinaria; le superfici inferiori al mq. si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni oltre il mq. si arrotondano a mezzo metro quadrato superiore. Non si fa luogo all'applicazione del canone per superfici inferiori a 300 cmq. Per i mezzi pubblicitari bifacciali la superficie utile per il canone è calcolata con arrotondamento finale per ogni singola faccia, per i mezzi pubblicitari polifacciali in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate e, per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

Per la pubblicità sonora o effettuata mediante proiezioni il canone è applicato per ciascun punto di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

La graduazione delle tariffe relative al canone per le esposizioni pubblicitarie è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
- b) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- c) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, Le occupazioni si distinguono in permanenti o temporanee:

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno;

- a) le occupazioni poste in essere per l'attività edilizia anche se superiori all'anno son considerate "temporanee". Il relativo canone dovrà essere calcolato con la tariffa giornaliera.



- b) le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone ed articolate nel seguente modo:  
- tariffa giornaliera - **tariffa intera**.

La graduazione delle tariffe relative al canone per le occupazioni di suolo pubblico è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le occupazioni di suolo pubblico inferiori al mq si arrotondano per eccesso al mq. Le frazioni eccedenti il mq. si arrotondano al mq. superiore. Il canone non è dovuto, per occupazioni senza scopo di lucro, per superfici inferiore a mezzo metro quadrato.
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area e beneficio economico ritraibile in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
- f) Le misure di tariffa per le occupazioni temporanee, determinate al giorno, per ore o per fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento o la tipologia di occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad **€ 0,150** al mq.

Forme particolari di determinazione del canone:

1. per le occupazioni riferite a posteggi isolati per l'esercizio dell'attività di **"Postazioni fisse di operatori di Street food con automezzo attrezzato"** la modalità di calcolo è la seguente:
  - a. con riferimento al periodo maggio/ottobre, il canone dovuto si calcola sull'intera superficie comprensiva del "automezzo, dei tavoli e sedie e dei bagni chimici;
  - b. con riferimento al periodo novembre/aprile, il canone dovuto si calcola per intero in relazione alla superficie del "automezzo e dei bagni chimici e in misura del 50% per la superficie occupata con tavoli e sedie. c.

Per l'applicazione del canone sulle pubbliche affissioni, la tariffa di riferimento è quella standard giornaliera di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019 in relazione ai coefficienti allegati al presente Regolamento.

La graduazione delle tariffe relative al canone sulle pubbliche affissioni è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) la tariffa è applicata al formato base dei manifesti delle dimensioni **70x100**. I manifesti aventi dimensioni inferiori sono rapportati al formato base, mentre per

- quelli aventi dimensioni superiori la tariffa sarà moltiplicata per il numero dei fogli che compone il manifesto;
- b) durata dell'esposizione del manifesto;
  - c) valore economico/commerciale dell'area dove sono situati gli impianti in relazione alla diffusione del messaggio pubblicitario.
  - d) luogo di esposizione del manifesto.
  - e)

I coefficienti moltiplicatori sono approvati dal Consiglio Comunale. Le tariffe specifiche sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e rivalutate secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al 31/12 dell'anno precedente, fermo restando il potere della Giunta Comunale di modificarne l'importo.

***Per la prima applicazione, i predetti coefficienti sono approvati con il presente Regolamento e riportati nell'allegato "A".***

#### ***Altre occupazioni:***

1. La collocazione di fioriere da parte di cittadini è consentita solo sui marciapiedi, salvo nel centro storico dove non ci sono marciapiedi e laddove è consentita, qualora non arrechino intralcio, e previo parere della Polizia Locale. Detta occupazione non comporta pagamento del canone, è ammessa solo a titolo temporaneo ed è autorizzata dietro sottoscrizione di un impegno, garantito da deposito cauzionale di € 100,00 con il quale l'interessato si obbliga alla continua manutenzione delle fioriere e alla loro rimozione al termine dell'intervallo temporale autorizzato.

La collocazione può essere effettuata solo dopo il ritiro dell'atto autorizzativo, rilasciato dall'ufficio competente, acquisiti i pareri di rito.

Le fioriere devono essere obbligatoriamente di ceramica, collocate su base pietra di "Apricena" e prodotte dalle aziende grottagliesi di ceramica.

2. È consentita, per la fruizione da parte dei clienti, l'occupazione stagionale di spazi esterni su suolo pubblico o privato, antistanti pubblici esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande. Per detta occupazione è necessario richiedere ed ottenere preventiva concessione del Comune e pagare il relativo canone. Dette occupazioni non possono essere concesse per attività commerciali non configurabili come pubblici esercizi.

3. Gli esercenti la vendita di frutta e verdura non possono occupare, per ragioni igienico-sanitarie, gli spazi antistanti i propri esercizi per l'esposizione della merce.

4. La collocazione di dissuasori, paraventi e frangivento, per la salvaguardia di attività commerciali o di particolari edifici sottoposti al rischio di rapine o atti vandalici (Banche, vendita di preziosi) o danneggiamenti causati dal traffico veicolare (edifici

collocati in prossimità di incroci pericolosi), può avvenire dietro istanza motivata presentata dal titolare a cura e spese del richiedente. Detta fattispecie di occupazione è permanente ed è sottoposta al pagamento del canone con le modalità di commisurazione della superficie dei passi carrabili.

### ***Limiti delle occupazioni :***

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.
2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
4. All'interno delle zone di rilevanza storico - ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni preesistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
5. All'interno delle piazze o dei parcheggi le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

## **ARTICOLO 25 Riduzioni ed esenzioni sul canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari**

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; la riduzione è applicabile quando i soggetti giuridici predetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;

- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita e relativi all'attività svolta nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato, e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte contenenti informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti quando riferita esclusivamente ai predetti soggetti.
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

## **ARTICOLO 26 Riduzioni ed esenzioni del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche**

1. Le tariffe del canone per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sono ridotte:
  - **del 75 per cento** per le occupazioni di spazi sottostanti il suolo;
2. Le tariffe del canone per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche sono ridotte:
  - per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;

Sono esenti dal pagamento del canone unico per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni eloro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali

- ed umanitarie, ricreative e sportive non comportanti attività di vendita o somministrazione;
- c) le occupazioni da chiunque realizzate con iniziative aventi finalità di carattere istituzionale intendendosi come tali quelle organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
  - d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale-ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
  - f) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose anche patrocinate dal Comune di Grottaglie;
  - g) le occupazioni di scannafossi, tende fisse o retrattili e faretti, fioriere e altri elementi di arredo urbano anche posizionati su strada (ove consentito dal CdS);
  - h) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
  - i) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
  - j) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
  - k) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
  - l) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
  - m) le occupazioni di urgenza per piccoli lavori di riparazione;
  - n) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
  - o) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - p) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  - q) le occupazioni, permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con esclusione delle occupazioni con linee aeree e le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
  - r) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
  - s) i passi carrabili a servizio di locali occupati da portatori di handicap;
  - t) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (ad es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non



superiore alle 6 ore; u) lo spazio di divieto di sosta collocato frontalmente al passo carrabile.

## **ARTICOLO 27 Riduzione ed esenzioni sui diritti sulle pubbliche affissioni**

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali anche con presenza di sponsor commerciali, purchè la superficie non superi 300 cmq.
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari;
  - f)
2. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva ed esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi ad attività istituzionali;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati

## **ARTICOLO 28 Maggiorazioni sulle pubbliche affissioni**

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro **26,00=** per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

2 Il canone per l'affissione è maggiorato del **50 per cento** in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga ulteriore maggiorazione è dovuta per

richieste di affissioni di manifesti costituiti **da 8 a 12 fogli**. Per richieste di affissioni di manifesti formati da **oltre 12 fogli** è dovuta una maggiorazione del **100 per cento**.

3. Il canone è maggiorato del **100 per cento** qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi prescelti tra quelli della superficie disponibile.

## **ARTICOLO 29**

### **Modalità di svolgimento del servizio affissioni**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal gestore del servizio.

2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia dell'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi dei manifesti affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto;

8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere

valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.

9. Il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire dandone tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.

10. Il gestore mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

12. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se pari o superiore a detto importo.

## ARTICOLO 30

### Pagamento

1. Il pagamento deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2bis del dl n. 193 del 2016, ovvero con le modalità consentite dalla legge. Gli importi con frazioni di euro fino a 0,49 si arrotondano per difetto, da 0,5 per eccesso all'euro superiore. Il canone annuale per la diffusione di messaggi pubblicitari deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il **31 marzo**; qualora sia di importo superiore ad € **500,00=**, può essere corrisposto, previa richiesta da parte del contribuente, in tre rate trimestrali aventi scadenza il **31**

**marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre**; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

2. Per le occupazioni/diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, da intendersi fino ad un massimo di 90 giorni di esposizione, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

3. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente in un'unica soluzione entro il **31 marzo**; qualora sia di importo superiore ad € **500,00=** può essere corrisposto, previa richiesta da parte del contribuente, in tre rate trimestrali aventi scadenza **il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre**; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

4. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
- 3.
5. Il versamento relativo alla prima annualità, anche se decorrente in un periodo intermedio dell'anno solare, va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso con applicazione della tariffa annuale.

## **ARTICOLO 31**

### **Rimborsi**

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entrocentottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme (comprehensive di sanzioni ed interessi) inferiori a € 20,00=.
4. Non è dovuto il rimborso del canone nell'anno di riferimento qualora non sia stata formulata disdetta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

## **ARTICOLO 32**

### **Regime sanzionatorio e riscossione coattiva**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160/2019, per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, è prevista una indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160/2019, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente regolamento, sono applicate nella misura non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui al

precedente comma 1; restano ferme le sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Sulle somme non versate (omesso versamento) o parzialmente versate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 821, lettera h, della legge n. 160/2019 nella misura del 100% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali, eventualmente maggiorati con apposita delibera adottata dal Comune.
4. In tutti i casi nei quali non è stata avviata l'attività di accertamento, di verifica o constatazione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione debitoria versando il canone dovuto, maggiorato degli interessi legali.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta delle sanzioni di cui al precedente commi 2 e 3, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze nonché l'irrogazione delle sanzioni, sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019.
7. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal R.D. n. 639/1910, così come disposto dall'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.
8. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma precedente è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
9. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
10. Non si procede all'accertamento di importi, inclusi gli interessi e le sanzioni, per importi inferiori o uguali ad euro 10,00 per anno.
11. Ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della legge 160/2019, può essere concessa la ripartizione delle somme dovute sino ad un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
  - fino ad € 100,00 nessuna rateizzazione;

- da € 100,01 ad € 500,00 fino a quattro rate mensili;
- da € 501,00 ad € 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- da € 3.001,00 ad € 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;- da € 6.000,01 ad € 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili; - oltre € 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

L'Ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti superiori ad € 6.000,00.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797 del predetto articolo, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e per un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal presente regolamento, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del seguente periodo.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio ed il debito non può più essere rateizzato; l'importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. Le rate mensili nelle quali è stato dilazionato il pagamento scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento della istanza di dilazione.

## **ARTICOLO 33**

### **Contenzioso**

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

## **ARTICOLO 34**

### **Norme transitorie**

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubblicheaffissioni nonché le tariffe vigenti alla data del 31/12/2020 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferiti alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.

2. Il regolamento per il canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 26/01/1999 e ss.mm.ii. , nonché le tariffe vigenti alla data del 31/12/2020 restano applicabili per le occupazioni



temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferiti alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.

3. Nei casi di versamenti effettuati prima dell'adozione del presente regolamento, gli stessi sono considerati in acconto su canone dovuto salvo conguaglio.

4. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nell'abbanca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

### **ARTICOLO 35 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il **1 gennaio 2021** in sostituzione dei previgenti regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni che non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per le disposizioni riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero coattivo, rimborso e conguagli.

COMMA 819 lett. a)

**COMUNE DI GROTTAGLIE (TA)****COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER OCCUPAZIONI GIORNALIERE**

	<b>1 ^ CAT</b>	<b>2 ^ CAT</b>	<b>3 ^ CAT.</b>
<b>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</b>	<b>coefficiente moltiplicatore</b>	<b>coefficiente moltiplicatore</b>	<b>coefficiente moltiplicatore</b>
Pubblici esercizi di tipo stagionale (1/3 - 31/10)	0,29166	0,35710	0,41660
Attività Edilizia	0,64166	0,61900	0,43300
Artigiani ceramisti per l'essicamento e l'esposizione dei loro prodotti	0,21666	0,30952	0,43300
Posteggi isolati - Paninari con automezzi attrezzati -	0,20000	0,23810	0,26660
Attrazioni dello spettacolo viaggiante	0,43000	0,43000	0,43000
Occupazioni per finalità politiche, sindacali ed assistenziali (vendita e somm.ne)	0,29166	0,35710	0,41660

COMMA 819 lett. a)

**Tabella coefficienti moltiplicatori occupazioni annuali**

<b>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</b>	<b>coefficiente moltiplicatore</b>
PASSI CARRABILI	0,3100
ACCESSI O PASSI CARRABILI CON DIVIETO DI SOSTA	0,3100
ACCESSI A DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	0,3100
CHIOSCHI (edicole e vendita fiori)	0,0000
CHIOSCHI (Attività produttive/commerciali/pubblici esercizi)	0,0000
COLONNINE SCANSARUOTE - TRANSENNE PARAPEDONALI	0,6200
VETRINE SPORGENTI SU SUOLO	0,6200
VETRINE SPORGENTI SOSPESA DAL SUOLO	0,4338
SCALINI E SCALINATE PER NEGOZI	0,6200
OCCUPAZIONI VARIE SUOLO	0,6200
PENSILINE SOVRASTANTI IL SUOLO	0,4338
INSEGNE SPORGENTI	0,4338
OCCUPAZIONE SOPRASSUOLO IN GENERE	0,1550
CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICI (tariffa unica) Comma 831 ad utenza	0,0000
COLONNE RICARICHE ELETTRICHE	0,6200


**COMMA 819 Lett**

b)

**TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE**

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	ESPOSIZIONI A CARATTERE ANNUALE		
	DIMENSION I	CAT	coefficiente
cartelli, targhe, insegne. Frece, scritte, loghi ecc.. Compreso la pubblicità esposta sugli autoveicoli	fino a 5,5 mq.	cat. Normale	0,31
	da 5,5 e fino a 8,5 mq	cat. Normale	0,465
	oltre 8,5 mq	cat. Normale	0,62
pannelli luminosi e display a messaggi variabili per conto altrui	al mq.	cat. Normale	1
pannelli luminosi e display a messaggi variabili per conto proprio	al mq.	cat. Normale	0,5
Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	n.	Senza Rimorchio	1,5
		Con Rimorchio	3
Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	n.	Senza Rimorchio	1
		Con Rimorchio	2
Motoveicoli e veicoli diversi	n.	Senza Rimorchio	0,5
		Con Rimorchio	1

	ESPOSIZIONI A CARATTERE TEMPORANEO		
	Tariffa mensile o per frazioni e fino a un massimo di tre mesi		
	DIMENSION I	CAT	coefficiente
cartelli, targhe, insegne. Frece, scritte, loghi ecc.. Compreso la pubblicità esposta sugli autoveicoli	fino a 5,5 mq.	cat. Normale	1,2916
	5,5 e fino a 8,5 mq	cat. Normale	1,9374
	oltre 8,5 mq	cat. Normale	2,5832
striscioni trasversali e simili per giorni 15 o frazioni	al mq.	cat. Normale	12,916
Aeromobili anche con lancio	al mq.	cat. Normale	61,98
palloni frenati e simili	al mq.	cat. Normale	30,99
distribuzione di volantini per n. persona	al mq.	cat. Normale	3,33
Pubblicità sonora per postazione	al mq.	cat. Normale	8,33



<b>COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI</b>
--

<b>durata esposizione</b>	<b>CATEGORIA strada</b>	<b>Coefficiente per foglio 70x100</b>
fino a 5 gg	cat. Norm	1,03
fino a 10 gg	cat. Norm	1,03
fino a 15 gg	cat. Norm	1,35
fino a 20 gg	cat. Norm	1,653
fino a 25 gg	cat. Norm	1,9625
fino a 30 gg	cat. Norm	2,2725